



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONVENZIONE QUADRO

Ai sensi dell'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 per i tirocini estivi promossi dalle istituzioni scolastiche e formative

PREMESSO CHE:

- La Provincia Autonoma di Trento per le istituzioni scolastiche e formative e le Associazioni dei datori di lavoro qui rappresentate convengono sulla necessità di favorire l'orientamento, la formazione pratica e le appropriate competenze richieste nei luoghi di lavoro con riferimento al percorso di studio intrapreso a favore di giovani regolarmente iscritti presso istituti scolastici o formativi del secondo ciclo;
- le istituzioni scolastiche e formative hanno facoltà di attivare, in qualità di soggetto promotore in base alla disciplina provinciale vigente, tirocini estivi per giovani studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione a partire dal primo anno;

TRA

Associazione Albergatori e Imprese Turistiche l'Associazione, rappresentata da LUCA LIBARDI che interviene ed agisce nella sua qualità di PRESIDENTE

Associazione Artigiani e Piccole Imprese, rappresentata da ROBERTO DE LAURENTIS, che interviene ed agisce nella sua qualità di PRESIDENTE

Confesercenti del Trentino, rappresentata da RENATO VILLOTTI che interviene ed agisce nella sua qualità di PRESIDENTE

Confindustria Trento, rappresentata da ROBERTO BUSATO che interviene ed agisce nella sua qualità di DIRETTORE delegato dal Presidente

Federazione Trentina della Cooperazione, rappresentata da DIEGO SCHELFI che interviene ed agisce nella sua qualità di PRESIDENTE

Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino, rappresentata da MARCO FONTANARI che interviene ed agisce nella sua qualità di VICEPRESIDENTE delegato dal Presidente

Coldiretti Trento, rappresentata da MAURO FIAMOZZI che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore delegato dal PRESIDENTE

E

La Provincia Autonoma di Trento che rappresenta le istituzioni scolastiche e formative promotrici dei tirocini estivi sul territorio, rappresentata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento UGO ROSSI e dall'Assessore allo Sviluppo economico e al lavoro ALESSANDRO OLIVI

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme

di regolamentazione dei tirocini estivi presso le imprese associate alle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro firmatarie della presente Convenzione Quadro.

2. Le istituzioni scolastiche e formative, hanno facoltà di attivare, in qualità di soggetto promotore in base alla disciplina provinciale vigente, tirocini estivi per giovani studenti del secondo ciclo, coinvolgendo le associazioni dei datori di lavoro per l'individuazione dei soggetti ospitanti. I contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei tirocini sono contenuti in uno specifico progetto formativo e di orientamento, predisposto per ciascun tirocinante, con riferimento agli obiettivi di apprendimento e di formazione previsti nel corso di studi, da sviluppare attraverso un'esperienza pratica nel contesto di lavoro, il cui facsimile è allegato alla presente convenzione. Nel progetto vengono indicati il nominativo del tirocinante, l'Azienda ospitante, il nominativo del tutore del soggetto promotore e dei referenti del tirocinio incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.
3. La durata del tirocinio è coerente con il progetto formativo e di orientamento.
Il tirocinio ha una durata massima non superiore a tre mesi (proroghe comprese).
Entro tale durata massima possono essere realizzati più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità.
I periodi di maternità obbligatoria, malattia e altre cause di forza maggiore non sospendono la durata del tirocinio.
I tirocinanti non possono essere assoggettati a vincoli produttivi e venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.
4. I soggetti ospitanti si impegnano a:
 - informare il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;
 - designare un referente che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e di collaborare alla redazione dell'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti;
 - informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
 - fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
 - favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
 - comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.
Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.
5. Il soggetto promotore, istituzione scolastica o formativa, si impegna a:
 - redigere il progetto formativo e di orientamento;
 - individuare un tutore responsabile dell'aspetto didattico-organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio

avvenga in conformità con il progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente aziendale del tirocinio, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio, per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;

- rilasciare al tirocinante, al termine del percorso di tirocinio, un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti, redatta d'intesa con il referente aziendale, che sarà considerata anche nella valutazione complessiva del ragazzo rispetto al suo percorso di studi e nell'attribuzione dei crediti per l'esame di stato;
- segnalare, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, dando al contempo cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo;
- interrompere il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato; di tale interruzione, per causa imputabile al soggetto ospitante, effettua segnalazione al servizio ispettivo della Provincia;
- segnalare ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

La funzione di soggetto promotore non è cumulabile con quella di soggetto ospitante.

6. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti, presa in considerazione anche nella valutazione del suo percorso di studi e per l'attribuzione dei crediti per l'esame di stato. Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

7. L'istituzione scolastica o formativa è tenuta a:

- assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative impegnate nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante, ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero;
- segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta) ed al soggetto ospitante;

- comunicare al Dipartimento della Conoscenza, che li rende disponibili alle altre strutture provinciali interessate, a consuntivo, entro il mese di novembre del nuovo anno scolastico, i seguenti dati:
 - Cognome, nome, data di nascita, comune di residenza e codice fiscale del tirocinante;
 - Durata del tirocinio, in termini di giorni programmati ed effettivi;
 - Codice fiscale del soggetto ospitante;
 - Codice attività del soggetto ospitante (codice attività ISTAT 2011);
- provvedere, per quanto di competenza, all'erogazione dell'indennità di tirocinio agli studenti tirocinanti fino al massimo del 50% dell'indennità di partecipazione minima prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n.736 del 19 maggio 2014 (35 € lordi settimanali o 150 € lordi mensili) in caso di tirocini presso aziende private o pari al 100% dell'indennità medesima in caso di tirocinio presso un ente pubblico (70 € lordi settimanali o 300 € lordi mensili);
- provvedere alle conseguenti attività di certificazione fiscale.

Rispetto agli oneri economici derivanti dalle assicurazioni e dall'indennità di partecipazione del tirocinante, l'istituzione scolastica e formativa riceverà a consuntivo un rimborso dalla Provincia Autonoma di Trento per il tramite del Dipartimento della Conoscenza per quanto riguarda l'indennità di partecipazione e dell'Agenzia del Lavoro per quanto riguarda gli oneri assicurativi.

8. Per le attività svolte nel corso del tirocinio il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad almeno il 50% dell'indennità di partecipazione minima prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 736 del 19 maggio 2014 (ovvero almeno 35 € lordi settimanali o 150 € lordi mensili e comunque fino ad un massimo di 600 € lordi mensili). Nel caso di soggetti ospitanti pubblici il soggetto ospitante non è tenuto a corrispondere l'indennità di partecipazione, che rimane eventualmente in carico al soggetto promotore.
Per l'erogazione dell'indennità (erogata sia dall'istituzione scolastica e formativa, sia dal soggetto ospitante) il tirocinante dovrà svolgere, su base mensile, almeno il settanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.
L'indennità corrisposta va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.
9. La presente Convenzione produce i propri effetti dalla data di sottoscrizione, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno fino al termine del 31.12.2020, salvo disdetta da comunicarsi entro gennaio dell'anno di riferimento.
10. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto promotore e l'Associazione firmataria della convenzione.
11. Le norme della presente Convenzione si applicano al soggetto promotore e alle imprese associate alle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro firmatarie della stessa. Nessuna responsabilità farà capo a quest'ultima per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge da parte di imprese durante lo svolgimento del tirocinio.

12. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa dell'articolo 4 bis della L. P. n. 19/1983, con riguardo rispettivamente, agli obblighi e diritti del tirocinante e agli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
13. I soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano a definire modalità e criteri di verifica intermedia e finale dell'andamento delle esperienze di tirocinio e a garantire nei territori di riferimento un collegamento funzionale tra istituzioni scolastiche e formative e Associazioni rappresentative dei datori di lavoro.

Per la Provincia Autonoma di Trento Il Presidente - Ugo Rossi - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IL PRESIDENTE <i>Ugo Rossi</i>	Per l'Associazione Albergatori e Imprese Turistiche Il Legale Rappresentante - Luca Libardi - Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia di Trento Via Degasperi, 7 - 38100 TRENTO Cod. Fisc. 8001240278 Part. IVA: 00455720237
L'Assessore allo sviluppo economico e al lavoro - Alessandro Olivi - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro <i>Alessandro Olivi</i>	Per l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Il Legale Rappresentante - Roberto De Laurentiis - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE PROVINCIA DI TRENTO <i>Roberto De Laurentiis</i>
	Per Confesercenti del Trentino Il Legale Rappresentante - Renato Vignati - CONFESERCENTI DEL TRENTINO Via Maccani, 21 - 38121 TRENTO Tel. 0461. 434200 - fax 0461. 434243 Codice fiscale 80010070224
	Per Confindustria Trento Il Legale Rappresentante - Roberto Busato - ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO <i>Roberto Busato</i>
	Per Federazione Trentina della Cooperazione Il Legale Rappresentante - Diego Schelfi - FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE Società Cooperativa 38122 TRENTO <i>Diego Schelfi</i>

	Per Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino Il Legale Rappresentante - Marco Fontana CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA TRENTINO UNIONE DELLE IMPRESE E PROFESSIONISTI DEL TIR TRENTINO TRENTO - Via Sallustiana, 78 - Tel. 0461.880111 C.F.: 80011050928 - Part. IVA: 00205640220
	Per Coldiretti Trento Il Legale Rappresentante - Mauro Fiamozzi - Confederazione Naz.le COLDIRETTI COLDIRETTI TRENTO 38122 TRENTO - Via Giusti, 40 Tel. 0461.915575 - Fax 0461.913093 Cod. Fisc. 80016480222 Partita IVA 00673300224

Trento 27 aprile 2015